



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVI LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 29

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

AUDIZIONE DELL'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO,
DOMENICO MASTROIANNI

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA E AMMINISTRATIVA

45^a seduta: mercoledì 20 gennaio 2010

Presidenza del presidente Andrea PASTORE

INDICE

Audizione dell'ispettore generale capo di finanza della Ragioneria generale dello Stato, Domenico Mastroianni

PRESIDENTE:

– PASTORE (PDL), senatore Pag. 3, 9,
10 e *passim*

MASTROIANNI Pag. 3, 9, 10 e *passim*

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il dottor Domenico Mastroianni, ispettore generale capo di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

I lavori hanno inizio alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'ispettore generale capo di finanza della Ragioneria generale dello Stato, Domenico Mastroianni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 gennaio.

È oggi in programma l'audizione dell'ispettore generale capo di finanza della Ragioneria generale dello Stato, il dottor Domenico Mastroianni: lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito e gli diamo il benvenuto.

Colleghi, oggi siamo qui per aprire una finestra sulla procedura «taglia-enti», dovendo a breve esaminare numerosi provvedimenti; vi sono aspetti da chiarire sotto il profilo non solo sostanziale, ma anche finanziario.

Questo spiega la presenza qui oggi del dottor Mastroianni, ispettore generale capo di finanza della Ragioneria generale dello Stato, che ci chiarirà i passaggi di carattere finanziario che possono incidere anche su eventuali correzioni, integrazioni e soppressioni di carattere sostanziale che eventualmente il Parlamento decidesse di approntare alla disciplina vigente. Con riferimento all'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 vi sono profili non molto chiari, per cui un intervento legislativo sarebbe più che opportuno. Ricordo che a fine ottobre il Governo ha individuato gli enti da riordinare e quindi da «salvare», ma ha adottato un provvedimento su un terreno piuttosto incerto, con possibili ripercussioni sugli atti successivi.

Ringrazio quindi il dottor Mastroianni per aver accolto il nostro invito, dal momento che, conoscendo la problematica in modo approfondito, potrà fornirci indicazioni importanti per il futuro percorso del provvedimento in esame.

MASTROIANNI. Signor Presidente, spero che il mio contributo possa risultarvi utile per chiarire i punti oscuri di questo tema così combattuto.

Prima di passare al nocciolo della questione, vorrei effettuare due brevi, ma doverose premesse. Innanzi tutto, per quanto riguarda la Ragioneria generale dello Stato, l'attenzione è stata posta principalmente su due

aspetti della normativa concernente il cosiddetto «taglia-enti». Il primo è quello relativo alla conformità delle scelte compiute dalle varie amministrazioni nelle proposte di riordino rispetto ai criteri e i principi fissati dalle disposizioni in questa materia; il secondo, quello sulla valutazione degli effetti finanziari previsti dalla normativa.

Al fine di chiarire l'evoluzione che ha portato alle modifiche e alle integrazioni del «taglia-enti» apportate dall'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, può forse essere utile premettere che la prima norma in tema di riordino degli enti la ritroviamo nell'articolo 28 della legge n. 448 del 2001. Questo prevedeva in effetti che il Governo individuasse gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non fosse affidato il compito di garantire diritti di rilevanza costituzionale e che fossero finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, per disporre la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgevano attività analoghe e complementari ovvero la loro soppressione e messa in liquidazione.

Si prevedeva quindi un ambito applicativo abbastanza ampio, in quanto non si definiva esattamente quali fossero gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi cui si faceva riferimento. A quest'ambito così ampio era collegato un altro criterio: quello del finanziamento diretto o indiretto posto a carico del bilancio dello Stato. Questa, in sintesi, è stata la prima fase, aperta dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001.

In attuazione di detta norma fu predisposto uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che, posto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri nel settembre 2004, non fu mai discusso né portato a compimento; esso rimase sospeso e da allora non fu più ripresentato.

La norma contenuta nel citato articolo 28 ha subito modificazioni, evidentemente perché ci si era resi conto che era di difficile applicazione: ciò è avvenuto con l'articolo 1, comma 482, della legge n. 296 del 2006 (la legge finanziaria 2007). È significativo il fatto che a quest'ultima norma sia stato collegato un effetto di risparmio: il raggiungimento di un obiettivo di miglioramento dell'indebitamento netto, che secondo il comma 483 avrebbe dovuto essere di 205 milioni di euro per il 2007, di 310 milioni di euro per il 2008 e di 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 (a regime, quindi, vi sarebbe stato un miglioramento dell'indebitamento netto pari a 415 milioni dal 2009). In caso di accertamento di minori economie rispetto a quelle previste dal comma 483, il comma 621, lettera *a*), prevedeva anche una clausola di salvaguardia in forza della quale si sarebbe dovuto provvedere alla riduzione dei trasferimenti agli enti pubblici in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483.

Detti commi collegati agli effetti finanziari sono tuttora in vigore, anche se poi ha fatto seguito l'abrogazione dell'articolo 28. La modifica di quest'ultimo, operata dall'articolo 2, commi 634 e seguenti, della legge n. 244 del 2007 (la legge finanziaria del 2008), ha cambiato l'ambito appli-

cativo originario della norma. Si è stabilito che fossero riordinati, trasformati, soppressi e messi in liquidazione enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi. Questi ultimi ovviamente sono quelli che risultano collegati anche all'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 e all'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, così come modificato.

In realtà, con la suddetta modifica viene cambiato l'ambito applicativo, eliminata la condizione del finanziamento diretto o indiretto a carico del bilancio dello Stato e fatto riferimento esclusivamente alla natura degli enti pubblici, indipendentemente dal fatto che ricevano o no contributi: questo è stato il nuovo contenuto del comma 634.

Con l'articolo 2, comma 636, della legge n. 244 del 2007, si prevedeva poi che tutti gli enti, gli organismi e le strutture compresi in un elenco allegato alla legge finanziaria 2008 che non fossero stati oggetto del regolamento di cui al comma 634 sarebbero stati soppressi, a far data dalla scadenza del termine indicato dal medesimo comma 634.

Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si sarebbe dovuta stabilire l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi, che dovevano essere mantenute all'amministrazione con primaria competenza nella materia, e disciplinare la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Il comma 636, che prevedeva, ripeto, un elenco di enti che dovevano essere soppressi se non fossero stati riordinati, è stato abrogato dall'articolo 26, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 2, comma 641, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha stabilito l'obiettivo di miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483 della legge n. 296 del 2006, nonché l'applicazione della clausola di salvaguardia che è stata introdotta dal comma 621, lettera a) dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Quindi, la normativa è stata spesso modificata, sia relativamente ai criteri applicativi, sia con la previsione di un effetto «ghigliottina»; per tagliare determinati enti successivamente è stata modificata anche questa previsione: il comma 636 dell'articolo 2 della legge 244/2007, che sopprimeva tutti gli enti compresi in un elenco allegato alla legge medesima (allegato A) non riordinati, è stato a sua volta soppresso. Sono stati mantenuti, invece, l'effetto provocato dai minori risparmi e la clausola di salvaguardia, per consentire, ove non raggiunti gli effetti di risparmio prefissati, che si potesse procedere agli accantonamenti e ai tagli lineari.

In attuazione delle suddette norme, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2007, sono state accantonate e portate in diminuzione in termini di competenza e cassa, risorse di bilancio per un importo pari a 205 milioni di euro. Tali risorse erano previste dall'articolo 1, comma 483 della legge n. 296 del 2006 per il miglioramento dell'indebitamento netto per l'anno 2007.

Le somme accantonate per l'anno 2008, pari a 310 milioni di euro, sono state invece disaccantonate ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del

decreto-legge n. 112 del 2008. Tale disposizione ha previsto la disapplicazione, limitatamente all'anno 2008, delle disposizioni dell'articolo 1, comma 621, lettera *a*) della legge n. 296 del 2006, indicando però idonea compensazione finanziaria. In pratica, la norma è stata disapplicata ma è stata trovata la copertura ai fini dell'articolo 63, comma 2 della legge n. 112 del 2008.

Per quanto riguarda il 2009, all'inizio dell'anno sono stati disposti accantonamenti per un importo di 415 milioni di euro, ai sensi della già citata legge n. 296 del 2006. Con decreto del 23 dicembre 2009, tali accantonamenti, ai sensi della nuova previsione dell'articolo 17, sono stati considerati come una compensazione del mancato raggiungimento degli obiettivi di riordino cui rinviava lo stesso articolo 17 della legge n. 78 del 2009.

Questa è stata l'evoluzione normativa; fino ad arrivare alle due norme vigenti, vale a dire l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'articolo 17 (che ha modificato in parte l'articolo 26 citato) del decreto-legge n. 78 del 2009.

In realtà, noi riteniamo che con l'articolo 17 del decreto-legge n. 78 si sia voluta rendere più stringente la possibilità di raggiungere gli obiettivi di riordino previsti dall'articolo 26 che, come voi ben sapete, ha previsto ulteriori finalità. Per raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti e cioè 415 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, sono stati introdotti ulteriori criteri di riordino degli enti, rinviando a tutte le amministrazioni vigilanti la fissazione dei piani di razionalizzazione per il conseguimento degli obiettivi di tipo finanziario. Dunque, laddove non si riesca a perseguire tale risparmio attraverso il riordino degli enti, sono previsti il blocco delle assunzioni e gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009.

In realtà, i problemi che si sono posti per l'applicazione dell'articolo 26 sono stati di natura interpretativa. Personalmente, ho letto le relazioni del consigliere Zucchelli e del ministro Brunetta in merito, ma non è mio compito indicare l'interpretazione corretta, né è facile dare effettivamente un significato univoco alle disposizioni dell'articolo 26 e dell'articolo 17.

La Ragioneria generale dello Stato, mirando al raggiungimento degli obiettivi di risparmio collegati alle disposizioni e analizzando strettamente il significato letterale dell'articolo 26, è portata a ritenere che il primo periodo del comma 1 di tale articolo vada letto nel senso che l'effetto «ghigliottina» è previsto per gli enti con meno di 50 unità di personale presenti nell'elenco ISTAT e non confermati entro una certa data. Quindi, laddove non si proceda a una conferma, tali enti sono soppressi. Nel caso in cui venissero confermati, è chiaro che – in linea con quanto affermava il consigliere Zucchelli – sarebbe assurdo pensare che tali enti debbano passare anche attraverso un altro filtro, cioè quello previsto dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26. Se si decide di confermarli, ciò significa che devono continuare a sussistere e dunque sarebbe assurdo sottoporli ad ulteriore riordino. Il legislatore, dunque, ha voluto indicare due vie:

la prima che prevede la soppressione di tutti gli enti con meno di 50 unità non confermati e la seconda che prevede il riordino di tutti gli altri enti.

Secondo un'altra interpretazione, che è anche quella del ministro Brunetta, però, la seconda categoria, quella degli enti soggetti al riordino, comprenderebbe tutti gli altri enti, anche quelli con meno di 50 unità esclusi dalla prima fase.

Una ulteriore precisazione relativa all'ambito applicativo è che l'articolo 26 parla di enti pubblici non economici e quindi non sono assoggettati al riordino gli enti pubblici economici.

Volendo rispettare la disciplina precedente, gli enti pubblici da assoggettare a riordino sono quelli a carattere nazionale, quindi statali, perché tutti gli enti destinatari dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008 devono comunque essere riordinati sempre ai sensi del comma 634 della legge finanziaria del 2008, che fa riferimento, appunto, a quelli statali e che in effetti non è stato abrogato. È da ritenere quindi indispensabile il riordino di tutti gli altri enti, ai sensi del suddetto comma 634, ai fini del rispetto della normativa.

Mi rendo certamente conto, come diceva il consigliere Zucchelli, che vi sono enti che per esempio sono fuori dall'elenco ISTAT e non percepiscono contributi a carico del bilancio dello Stato: perché allora il risparmio eventualmente dovuto al riordino non rileva ai fini del consolidamento dei conti pubblici, quindi dell'obiettivo di risparmio? Verrebbe da pensare che non debbano essere assoggettati alla norma: è una considerazione assolutamente corretta, ma il problema è che il secondo periodo dell'articolo 26, comma 1, quando si riferisce al riordino a norma del comma 634 ed ai principi da esso previsti, non fa riferimento agli enti di cui all'elenco ISTAT, ma genericamente solo a quelli pubblici.

Quindi, tanto per citare l'esempio di un ente che ho visto essere stato oggetto di attenzione nell'audizione precedente, ossia l'ACI, siamo perfettamente d'accordo sul fatto che esso non percepisce contributi a carico del bilancio dello Stato. Il problema è però che si tratta di un ente pubblico, anche se non riceve contributi dal bilancio dello Stato: infatti la legge fa riferimento agli enti pubblici, a prescindere che siano o meno destinatari di contributo statale; era il vecchio articolo 28, come ho appositamente premesso, che prevedeva che nell'ambito applicativo vi fossero ricompresi determinati enti e strutture, solo a condizione che ricevessero contributi. In effetti, le disposizioni che si sono susseguite non hanno previsto più questo requisito, per cui si fa riferimento esclusivamente alla natura dell'ente, che pertanto o è pubblico o è privato.

Anche se nel merito è condivisibile la tesi secondo la quale l'obiettivo di risparmio dovrebbe essere collegato ad un effetto, a mio avviso, l'assoggettamento al riordino deve comunque essere fatto sulla base dell'interpretazione letterale della norma.

Questo ovviamente vale per gli enti che sono fuori dall'elenco ISTAT, mentre chiaramente è più importante il riordino di quelli che vi rientrano e sono pubblici, al di là del fatto che possano avere contributi o meno, perché, ancorché non ricevano contributi, gli eventuali effetti

di risparmio incidono ai fini del consolidamento dei saldi di finanza pubblica, quindi è logico tenerli nell'ambito del riordino.

Un altro aspetto che vorrei chiarire alla luce di quanto ho letto nei resoconti delle audizioni precedenti, salvo poi chiarire le vostre eventuali osservazioni e domande, riguarda gli enti di ricerca. Ho letto che si è discusso anche dell'INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) come ente di ricerca, che quindi è stato riordinato nell'ambito delle procedure di riordino attuate dal Ministero delle infrastrutture, anche se era sorto il dubbio che, essendo un ente di ricerca, non ne fosse destinatario. La specifica normativa riconducibile all'articolo 27, comma 2, della legge n. 69 del 2009, relativa alle disposizioni per lo sviluppo economico e per la semplificazione delle competitività, ha previsto infatti la non applicabilità dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, agli enti di ricerca di cui alla legge n. 165 del 2007.

Il dubbio era relativo al fatto che forse l'INSEAN non andasse riordinato, mentre nell'incertezza lo è stato comunque. La legge del 27 settembre 2007, n. 165, che è quella di delega in materia di riordino degli enti di ricerca, però, prevede espressamente che l'ambito applicativo sia quello degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università: quindi essendo l'INSEAN un ente di ricerca che non rientra fra quelli storici di ricerca ma che è vigilato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, esso è stato correttamente assoggettato al riordino.

Data anche quest'informazione, in attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, come Ragioneria generale dello Stato lo scorso luglio abbiamo inviato una lettera a tutte le amministrazioni per ricevere da parte loro proposte di riordino al fine di determinare gli obiettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 17. Ne sono arrivate poche, per cui non c'è stata possibilità di definire obiettivi mirati sulla base delle proposte delle amministrazioni.

Con un decreto – firmato dal Ministro dell'economia, ma non ancora dal ministro Brunetta – abbiamo assegnato alle amministrazioni obiettivi di riordino oppure di taglio, là dove erano intenzionate a farne, nei casi in cui non fossero riuscite a ottenere i risparmi previsti solo attraverso il riordino degli enti pubblici, anche delle dotazioni organiche nell'ambito delle strutture ministeriali. Non avendo ricevuto indicazioni, abbiamo predisposto comunque un provvedimento in cui abbiamo fatto coincidere gli obiettivi con gli accantonamenti per arrivare all'importo di 415 milioni di euro e quindi realizzare la famosa clausola di salvaguardia. Siamo fermi a questo provvedimento, per quanto riguarda l'attuazione della normativa.

Infine – penso ne siate già a conoscenza – il 19 novembre 2008 è stato varato il provvedimento di conferma di tutti gli enti con meno di 50 unità di personale (di cui all'articolo 1, primo periodo, dell'articolo 26); fino all'emanazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 non era stato riordinato alcun ente, e solamente da poco ne sono stati riordinati alcuni, in seguito all'entrata in vigore del suddetto articolo. Per realizzare la clausola di salvaguardia, come ho detto, ogni anno abbiamo predisposto i provvedimenti di accantonamento e a fine anno abbiamo

operato i tagli lineari ad essi corrispondenti. È in corso di perfezionamento, perché sta per essere firmato, il decreto con cui si assegnano gli obiettivi alle amministrazioni, fino a concorrenza di 415 milioni di euro. Mi fermo qui, rimanendo però a disposizione per tutti gli approfondimenti che riterrete opportuni.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Mastroianni, per averci illustrato questa questione piuttosto intricata. Nel provvedimento che ha citato sono stati calcolati i risparmi per questi enti riordinati oppure no? Sappiamo che si tratta di cifre non rilevanti, ma vorremmo saperlo.

MASTROIANNI. Signor Presidente, ragionando in termini indicativi – anche se non siamo ancora in possesso di una cifra esatta – possiamo valutare quanto emerso dalle varie relazioni tecniche. Questo infatti è un altro aspetto che intendo sottolineare: ci siamo soffermati molto sugli effetti di risparmio indicati nelle relazioni tecniche, perché spesso è capitato che alcuni enti siano stati riordinati senza che emergessero risparmi. Noi riteniamo, invece, che la procedura di riordino collegata all'articolo 26 del D.L. n. 112 e all'articolo 17 del D.L. n. 78 debba comunque consentire un risparmio, proprio perché lo prevede la norma, salvo che per gli eventuali provvedimenti di riordino che si riferiscano a normative diverse.

È chiaro che può essere sempre possibile il riordino di un ente secondo indicazioni fornite dalle amministrazioni vigilanti provenienti da fonti diverse, ma i criteri di riordino previsti dall'articolo 26 e dall'articolo 17 prevedono degli effetti di risparmio e sono collegati a una clausola di salvaguardia volta al miglioramento dell'indebitamento. Complessivamente, allo stato attuale, rispetto ai 415 milioni di euro previsti per il 2009, sono stati realizzati circa sei milioni di euro.

PRESIDENTE. Bisogna tener conto degli enti elencati nell'ultima delibera del Consiglio dei ministri del 28 ottobre, che sono i più consistenti.

MASTROIANNI. Il dato è già comprensivo di quegli enti.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che il risparmio sia comunque assicurato perché sono i singoli Ministeri a dover sfruttare al massimo questa possibilità, per non incorrere nel taglio lineare proporzionato alla quota di bilancio di cui dispongono.

MASTROIANNI. Esattamente.

PRESIDENTE. A prescindere che vi siano enti vigilati? Un Ministero dal quale non dipende alcun ente subisce comunque il taglio lineare?

MASTROIANNI. Sì, anche se abbiamo cercato di renderlo proporzionale agli stanziamenti previsti per i trasferimenti agli enti, quindi si tratta comunque di un taglio ponderato.

PRESIDENTE. In questo caso è il Ministero a scegliere quali risorse tagliare.

MASTROIANNI. Esatto. Infine, la situazione attuale è il risultato dell'applicazione della normativa, però esistono effettivamente alcune difficoltà in merito, dovute all'accavallarsi di diverse disposizioni che, indipendentemente dal processo di riordino, hanno comunque previsto alcuni tagli alle spese di funzionamento e la riduzione degli organici di amministrazione. Mi riferisco, ad esempio, al cosiddetto decreto-legge Bersani, il decreto-legge n. 223 del 2006, che prevedeva un taglio del 30 per cento della spesa complessiva degli organi collegiali oltre ad altri effetti di risparmio che si sommano a quelli già previsti.

Inoltre, se si tiene conto che nell'ambito degli enti la spesa maggiore è quella per il personale, è chiaro che vi sarà uno scarso margine di manovra per un ulteriore taglio delle spese di funzionamento, a proposito delle quali si sono accavallate varie norme di contenimento.

Vi è forse anche una seconda criticità che dovrebbe essere considerata e che io voglio portare alla vostra attenzione. Per quanto riguarda gli enti previdenziali, esiste un'altra norma che prevede un risparmio di 3,5 miliardi di euro in dieci anni, che è una cifra enorme.

PRESIDENTE. Una cifra che rappresenterebbe un ulteriore risparmio.

MASTROIANNI. Si tratta di un risparmio previsto da un'altra normativa, quindi, eventualmente, laddove il Ministero del lavoro volesse ricomprendere tra gli obiettivi dell'articolo 26 e dell'articolo 17, anche gli enti previdenziali, in effetti questi tagli si sommerebbero ad altri perseguiti in forza dell'altra disposizione. Dunque, c'è stato un procedimento di riordino dell'articolo 26 e dell'articolo 17, però, nel frattempo, sono stati emanati anche altri provvedimenti di riordino indipendenti da questa normativa che, per perseguire il proprio obiettivo, generano delle criticità.

PRESIDENTE. La ringrazio per averci aperto un nuovo scenario. Credo che il Ministero dell'economia potrebbe farci pervenire l'elenco delle attuali previsioni di riduzione di spesa a carico degli enti, in modo che si possa valutare l'eventuale prosciugamento delle possibilità di risparmio. È chiaro che, considerate le cifre, sarà difficile procedere con ulteriori tagli sull'INPS o l'INAIL, almeno con i sistemi tradizionali.

Si tratta di una questione che mi interessa particolarmente. È indubbio che l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008 contenga una norma di carattere piuttosto radicale, secondo la quale gli enti non riordinati cessano di esistere. In tal modo si rischia magari di sopprimere enti come l'INPS, il che è assurdo, ma fa capire la radicalità delle disposizioni. Probabilmente sarebbe opportuno un intervento di carattere sostanziale per fare chiarezza in via definitiva su una procedura la cui prima fase, peraltro, è stata avviata. Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 28 ottobre

scorso, ha approvato in via preliminare i regolamenti di riordino per una serie di enti. Il problema è che qualsiasi proposta di modifica impatta con i problemi di copertura. Mi interesserebbe sapere in che misura eventuali modifiche potrebbero contrastare con le esigenze del Tesoro, perché se si presentassero emendamenti che correggono il dato sostanziale e poi provocano un minore gettito, è chiaro che potrebbero non essere valutati favorevolmente.

Da quanto abbiamo appreso, invece, il Tesoro recupererebbe le somme se non dal risparmio derivante dal riordino degli enti o dalla loro soppressione, sicuramente dai bilanci dei singoli Ministeri, quindi l'impatto di un eventuale intervento di dettaglio su questa normativa non dovrebbe incidere più di tanto sul bilancio dello Stato.

Parlo di questioni di dettaglio per evitare quelle che, purtroppo, incidono sull'esistenza o meno di questi soggetti.

MASTROIANNI. Volendo fare un esempio teorico, gli accantonamenti predisposti ogni anno per realizzare l'obiettivo previsto dal comma 483 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, diventano strutturali, il che significa che il taglio non si recupera più negli anni a venire ma viene reso fisso e poi sarà il Ministero a decidere come operare risparmi per recuperarlo. Tale scelta è giustificata dal fatto che il taglio lineare opera, in effetti, alla fine del percorso e dunque gli stanziamenti vengono ridotti in relazione all'obiettivo di risparmio.

Consegno alla Commissione una relazione, che spero possa essere d'aiuto, che contiene un *excursus* della normativa, a partire dall'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 fino ad arrivare all'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009 ed alla quale ho allegato gli obiettivi (per un totale di 415 milioni di euro di risparmio) suddivisi per amministrazioni. Per il 2007 era previsto un accantonamento di 205 milioni, e dunque è stato predisposto un taglio per l'ammontare di quella cifra.

Per il 2008, erano stati previsti 310 milioni di euro di accantonamento e taglio, che però sono stati disapplicati per quell'anno, previa individuazione della copertura.

Per il 2009 è stato deciso l'accantonamento all'inizio dell'anno, poi con un decreto del Ministero dell'economia del 23 dicembre quegli accantonamenti iniziali sono stati portati a compensazione ai sensi dell'articolo 17. In realtà, è la stessa cosa, perché sempre di accantonamenti si tratta: quelli iniziali erano precauzionali, giacché la norma parlava di accantonamenti; poi è subentrato l'articolo 17, il quale al comma 4 prevede che nelle more di definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse fino al raggiungimento di un determinato obiettivo. Quell'accantonamento iniziale è stato utilizzato al fine di dare attuazione al comma 4 dell'articolo 17 del D.L. n. 78.

PRESIDENTE. Quei 415 milioni di euro saranno quindi un minore introito per i Ministeri?

MASTROIANNI. Assolutamente, quindi si procederà anche in questo caso a un taglio lineare di quella cifra. Con quel decreto che è in corso di firma alla Funzione pubblica, ma che in effetti è stato già firmato dal ministro Tremonti, ribadisco che sono stati definiti gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 17 del ricordato decreto-legge n. 78 del 2009.

PRESIDENTE. Dottor Mastroianni, ringrazio Lei e naturalmente anche la Ragioneria generale dello Stato per aver colto questo grido di dolore della nostra Commissione, perché, trattandosi di entrate, è chiaro che il legislatore, quando si trova di fronte un *niet* da parte del Ministero dell'economia e della Ragioneria, ha difficoltà anche a intervenire per precisare qualche passaggio più ostico. Questa quindi era la nostra necessità.

Tra l'altro, voglio dire ai colleghi presenti – che sono pochi, ma molto qualificati e benemeriti – che quando saranno approvati tutti i Regolamenti di riordino, avremo decine di enti tra i quali figureranno quelli citati (come gli enti previdenziali – l'INPS, l'INAIL, l'INPDAP –, l'ISTAT o gli enti parchi). Il riordino va comunque fatto, al di là degli ulteriori risparmi, per l'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008.

MASTROIANNI. Sicuramente anche gli enti previdenziali, nonostante le differenze, sono destinatari del riordino, salvo che il Ministero del lavoro, rispetto all'obiettivo assegnato al Lavoro, trovi risparmi altrove e tenga conto di non imporli all'INPS e agli altri enti, in quanto destinatari anche di altra norma.

PRESIDENTE. Dottor Mastroianni, la ringrazio nuovamente per il suo prezioso contributo ai nostri lavori e comunico che la documentazione da lei depositata sarà resa disponibile alla pubblica consultazione.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,55.